

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita a Roma la “ASSOCIAZIONE ROMANA DI CREMAZIONE denominata anche A.R.C.” avente come scopo di diffondere e promulgare il principio e la pratica della cremazione e nel caso di decesso di un socio alla propria esecuzione testamentaria di volontà depositata presso di noi, con tutti i successivi tipi di sepoltura delle ceneri, come l’affido in custodia o presso i luoghi della stessa suddetta associazione, dispersione nei luoghi cimiteriali designati, in mare e in natura; di provvedere attraverso le quote sociali all'accantonamento preventivo dei servizi funebri che verranno successivamente eseguiti dalle imprese funebri convenzionate con l'associazione.

Art. 2 DURATA

L’A.R.C. ha durata illimitata

Art. 3 OGGETTO E FINALITA'

1. Lo spirito e la prassi dell’A.R.C. si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro rispetto per tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l’associazione estranea ad esse.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale A.R.C. svolge le seguenti attività di interesse generale in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati non esclusi eventuali dipendenti necessari:

organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui l’articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

L’associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante :

- attuazione di principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- diffusione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di

tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali, culturali e religiosi;

- Diffusione e facilitazione del rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;
- Azioni che garantiscono che il diritto di scelta di tale rito dei suoi soci venga garantito e rispettato;
- Tutela, anche in sede legale, della volontà di cremazione della salma di ogni socio e di dispersione o affido delle relative ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti;
- Diffusione del culto della memoria mediante la conservazione o la dispersione delle ceneri;
 - Promozione di ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso;
- Stimolo agli enti locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;
 - Tutela e difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici, ideologici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione.
 - Valorizzazione del volontario cremazionista a tutela degli associati, nei confronti delle istituzioni;
 - realizzazione, conservazione e gestione aree crematorie e cinerarie in proprio e per conto di Enti locali, anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione;
 - Promozione di studi storici e ricerche sulla cremazione,

nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini,

- Pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni relative a problematiche di fine vita (testamento biologico, ecc)

3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art.4 ASSOCIATI E QUOTE SOCIALI

L'A.R.C. È costituita dai soci che si obbligano ad osservare questo statuto.

I soci si distinguono in ordinari, aderenti, sostenitori e benemeriti.

Sono soci sostenitori coloro che si sono distinti per il sostegno prestato all'associazione.

Sono soci benemeriti coloro che in qualunque modo possono arrecare oltre che al sostegno, prestigio e utilità etica alle attività dell'associazione.

Sono soci ordinari tutti gli altri soci.

La qualifica di socio sostenitore o socio benemerito viene attribuita dal consiglio direttivo con voto unanime di tutti i componenti dell'organo, su proposta di uno dei consiglieri.

Sono soci ordinari tutte le persone senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità che hanno personalmente scelto il rito della cremazione versando le quote di iscrizione stabilite dal consiglio direttivo.

I minori di 18 (diciotto) anni debbono avere l'assenso di chi esercita la podestà.

Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

I soci ordinari conferiscono con l'iscrizione all'A.R.C. Mandato di tutelare post mortem le loro volontà di cremazione della salma ed eventuale dispersione delle ceneri.

Sono soci sostenitori tutte le persone che avendo personalmente scelto il rito della cremazione

sostenendo gli scopi dell'associazione, versano una quota di valore superiore a quanto stabilito dal consiglio direttivo per i soci ordinari ma inferiore a quanto indicato successivamente.

Sono soci aderenti le associazioni e gli enti che sostenendo gli scopi dell'associazione versano le quote di iscrizione stabilite dal consiglio direttivo.

Sono soci benemeriti le persone e gli enti che sostengono l'attività dell'associazione con un contributo significativo versato una tantum, di regola non inferiore a 5 (cinque) volte la quota di iscrizione stabilita per i soci ordinari ovvero lasciti, o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal consiglio direttivo.

La proclamazione dei soci benemeriti è fatta dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio direttivo.

Le quote versate non sono trasmissibili.

La qualifica di socio può venire meno per: dimissioni da comunicarsi per iscritto tramite Raccomandata A.R. O PEC fermo pagamento della quota in corso.

Decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Esclusione deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dalla prima assemblea per motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi che comportino la dignità o comunque lesivo all'immagine dell'associazione.

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che depositino in vita la propria volontà testamentaria su apposito modulo dell'A.R.C. Allegando una fotocopia del documento non scaduto e codice fiscale (tessera sanitaria) accettando incondizionatamente le norme statutarie comprese le modalità di pagamento della quota sociale stabilita dal consiglio direttivo.

Art.5 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto di un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque); essi durano 3 (tre) anni e fino all'assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri e il suo presidente possono essere riconfermati.

Il consiglio direttivo viene scelto dall'assemblea fra i soci benemeriti.

Le cariche vengono svolte a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo si riunisce secondo un calendario concordato ogni qualvolta sia necessario per la vita associativa, quando lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta 3 (tre) consiglieri, con la preventiva indicazione dell'oggetto da trattare. In tal caso il consiglio direttivo sarà convocato dal presidente non oltre i 15 (quindici) giorni successivi.

Il consiglio direttivo esegue le delibere dell'assemblea, organizza le azioni di cui l'art.1 e amministra il patrimonio sociale.

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e l'economista cassiere.

Art.6 ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea è costituita dai soci in regola con i pagamenti, la presiede il presidente dell'A.R.C.

I soci ordinari, sostenitori, aderenti, benemeriti, compongono l'assemblea generale.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario e nomina 3 (tre) scrutatori per il controllo delle votazioni.

L'assemblea nomina il consiglio direttivo secondo art. 5 e dei sindaci prende le deliberazioni che non sono di competenza del direttivo e delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria sempre quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

In questo caso il consiglio direttivo dovrà fissare la data di convocazione entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

In ogni caso la convocazione è fatta dal presidente, a mezzo della segreteria con avvisi scritti contenenti l'oggetto da trattare da farsi pervenire al domicilio o tramite posta elettronica o altro

mezzo, a ciascun socio almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più 1 (uno) dei soci iscritti in regola con i pagamenti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti purché tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea vi sia un intervallo di almeno 24 ore.

Le deleghe degli associati in regola con i pagamenti hanno validità di voto.

Per le deliberazioni relative a questioni di persone che non siano di competenza del consiglio direttivo, l'assemblea delibererà con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art.7 Patrimonio Sociale

- Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con l'Autorità ed il pubblico ed ha veste legale per rappresentarla in giudizio previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,

La firma Sociale spetta al Presidente.

Egli ha facoltà piena per ogni atto di impegno d'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE nell'interesse dell'Associazione ed anche nei confronti dei terzi, ivi compresi Enti pubblici, Banche,

Società di Assicurazione, ecc.

In caso di necessità e sotto la sua personale responsabilità, e salva ratifica del Consiglio Direttivo, il Presidente può compiere gli atti conservativi che avessero carattere di urgenza nell'interesse dell'Associazione.

Il Vice presidente sostituirà il Presidente in tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento e quando ne sia espressamente delegato dal Presidente.

Art.8 I SINDACI

- I Sindaci, in un numero di tre effettivi e di due supplenti, sono nominati dall'Assemblea Generale, ogni tre anni, e sono sempre rieleggibili.
- I Sindaci intervengono con un voto consultivo alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle quali saranno sempre inviati; procederanno a visite e verifiche della contabilità e della cassa ed esprimeranno il proprio voto motivato sia sui bilanci preventivi sia su quelli consuntivi

Essi cureranno di riconoscere alla fine di ciascun semestre con preciso verbale le consistenze patrimoniali risultanti presso la

sede Sociale e presso gli Istituti di credito.

Il Presidente del Collegio Sindacale ha facoltà di diretta convocazione dell'Assemblea in tutti i casi nei quali il Consiglio Direttivo non vi provveda entro i termini fissati dal presente regolamento.

- L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno

- Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento di istituto valgono le disposizioni di legge..
- In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Ente è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed osservate le disposizioni previste dalla legge.

- Il regolamento di esecuzione dello statuto dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.

Art 9 PATRIMONIO SOCIALE ED UTILIZZO QUOTE ASSOCIATIVE

- Il Patrimonio è costituito :

- a) da beni immobili di eventuale futura costruzione, quali forni crematori, area crematoria e cimiteriale con annessi loculi, tombe e cappelle gentilizie, edificio adibito alla sala del commiato, altri eventuali edifici e luoghi adibiti all'attività dell'associazione (uffici, aree, etc.)

- b) Da beni mobili e/o strumentali in possesso dell'Associazione-
- c) Dal capitale e dai relativi interessi costituiti dalle quote sociali e /o d'iscrizione di cui al successivo art.7, e da ogni Pagamento volontario dei Soci;
- d) da oblazioni.